

# PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELLA SARDEGNA

## STATUTI

### CAPO I

#### COSTITUZIONE, NATURA E FINI DELLA FACOLTÀ

##### Art. 1

La Pontificia Facoltà di Teologia della Sardegna, canonicamente istituita dal Sommo Pontefice Pio XI con la Costituzione Apostolica *Nostrarum partem* del 5 agosto 1927<sup>1</sup>, si regge secondo statuti propri, approvati dalla Santa Sede, a norma della Costituzione Apostolica *Sapientia christiana* con annesse *Ordinationes*.

##### Art. 2

La Facoltà è posta sotto l'autorità della Santa Sede, mediante la Congregazione per l'Educazione Cattolica, e la sua direzione è affidata alla Conferenza Episcopale Sarda (cfr. Art. 13. 3)<sup>2</sup>.

##### Art. 3

La Facoltà Teologica Sarda, nell'ambito dei fini assegnati alle facoltà ecclesiastiche dalla Costituzione Apostolica *Sapientia christiana*, si propone di:

- a. "Approfondire e trattare sistematicamente, secondo il metodo scientifico ad essa proprio, la dottrina cattolica, attinta con la massima diligenza dalla divina Rivelazione; e ricercare accuratamente le soluzioni dei problemi umani alla luce della stessa Rivelazione" (*Sap. chr.*, art. 66), con particolare riguardo alla realtà sarda.
- b. "Formare ad un livello di alta qualificazione gli studenti nelle proprie discipline secondo la dottrina cattolica, prepararli convenientemente ad affrontare i loro compiti, e promuovere la formazione continua, o permanente, nei ministri della Chiesa" (*Sap. chr.*, art. 3, par. 2).
- c. Aiutare attivamente, secondo la propria natura ed in stretta comunione con la gerarchia, sia la Chiesa che è in Sardegna, sia quella universale, in tutta l'opera dell'evangelizzazione (cfr. *Sap. chr.*, art. 3, par. 3).

##### Art. 4

Nel promuovere i suoi programmi la Facoltà di Teologia si atterrà ai seguenti criteri ispiratori:

- a. "Lo studio della Sacra Scrittura deve essere come l'anima della Sacra Teologia, la quale si basa, come su di un fondamento perenne, sulla Parola scritta di Dio insieme con la viva Tradizione" (cfr. *Sap. chr.*, art. 67, par. 1).
- b. Le singole discipline teologiche devono essere insegnate in modo tale che, dalle interne ragioni dell'oggetto di ciascuna ed in connessione con le altre discipline, anche filosofiche, nonché con le scienze antropologiche, risulti ben chiara l'unità dell'intero insegnamento teologico, e tutte le discipline convergano verso la conoscenza intima e l'annuncio maggiormente efficace del mistero di Cristo (cfr. *Sap. chr.*, art. 67 e Proemio IV).
- c. La verità rivelata deve essere considerata nel rapporto con il progresso umano, così che si comprenda chiaramente come "la fede e la ragione si incontrino nell'unica verità", e la sua

---

<sup>1</sup>AAS (1927) 334-337.

<sup>2</sup>La Costituzione espone i compiti delle Conferenze Episcopali in Proemio IV, e negli artt. 4 e 61; vedi anche *Norme applicative* art. 5 e art. 45, par. 2.

esposizione "sia adattata alla natura e all'indole di ciascuna cultura" (cfr. *Sap. chr.*, art. 68) mediante un linguaggio comprensibile e dialogico.

- d. Sulla base delle direttive emanate dalla competente autorità ecclesiastica, la Facoltà si adopererà perché vengano attentamente studiate, con spirito ecumenico, le relazioni con le chiese e confessioni non cattoliche e con le religioni non cristiane, e siano approfonditi i problemi derivanti dall'ateismo moderno (cfr. *Sap. chr.*, art. 69).

#### Art. 5

La Facoltà Teologica Sarda intende professare piena fedeltà al magistero della Chiesa e, nell'insegnamento, osservare le norme contenute nei documenti del Concilio Vaticano II, in quanto esse riguardano anche gli studi accademici, nonché eseguire le direttive della Sede Apostolica (cfr. *Sap. chr.*, art. 71)<sup>3</sup>.

#### Art. 6

La Facoltà, per conseguire i fini istituzionali di cui all'Art. 3, intende sostenere l'impegno consapevole dei docenti e degli studenti con una forma organizzativa adeguata, che ne rispecchi l'indole scientifica e comunitaria.

In particolare promuoverà:

- a. l'ordinamento e l'aggiornamento costante degli studi;
- b. l'adeguamento continuo della Biblioteca e di altri specifici servizi didattici;
- c. la produzione e la pubblicazione di lavori scientifici;
- d. la creazione di istituti scientifici di ricerca teologica, in riferimento soprattutto, ai problemi di indole pastorale, tenuto conto delle richieste della Chiesa che è in Sardegna;
- e. la promozione di convegni;
- f. la collaborazione con le altre Facoltà e istituti scientifici ecclesiastici e civili (cfr. Art. 53).

#### Art. 7

- 1°. La Facoltà ha il diritto di conferire i gradi accademici che concludono i tre cicli previsti nell'ordinamento degli studi (cfr. Art. 73).
- 2°. La Facoltà assume la responsabilità accademica degli Istituti Superiori di Scienze Religiose con essa congiunti; la esercita secondo norme stabilite negli Statuti dei medesimi, conferendo, a conclusione degli studi, il grado accademico di **Magistero in Scienze Religiose** oppure il **Diploma in Scienze Religiose**.
- 3°. Si riserva inoltre di istituire altri diplomi e di conferirli a norma degli Statuti<sup>4</sup>.

#### Art. 8

- 1°. La Facoltà Teologica Sarda è aperta a tutti coloro, ecclesiastici e laici, i quali dimostrino, per la condotta morale e per i precedenti studi compiuti, di essere idonei agli studi teologici.
- 2°. Dato il particolare rapporto che vincola il Seminario Regionale Sardo alla Facoltà, è interesse vitale della Comunità accademica, nel rispetto delle relative competenze ed autonomie, attuare forme di intesa e di collaborazione, nell'intento di giovare alla formazione integrale degli aspiranti al sacerdozio.
- 3°. Analoghe forme di collaborazione verranno promosse anche con le Famiglie Religiose che inviano i loro membri alla Facoltà.

#### Art. 9

- 1°. La Facoltà è dedicata, per volontà del Sommo Pontefice Pio XI, al Sacro Cuore di Gesù, e riconosce come suoi patroni S. Eusebio vescovo di Vercelli, "*natione sardus*"<sup>5</sup>, e S. Tommaso

<sup>3</sup>Nella nota 23, relativa all'art. 71 della Costituzione, vengono segnalati l'Epistola Apostolica *Lumen Ecclesiae* del 20.XI.1974, AAS 66 (1974) 673 ss.; e le Circolari della Congregazione per l'Educazione Cattolica sulla formazione teologica (22.II.1976), canonistica (1.III.1975) e filosofica (20.I.1972); cfr. pure per la formazione liturgica la Circolare del 3.VI.1979.

<sup>4</sup>Vedi *Statuto dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Sardegna*.

<sup>5</sup>S. HIERONYMUS, *De viris illustribus*, 96, ML XXIII (ed. 1845), col. 697.

- d'Aquino.
- 2°. Saranno celebrati particolari momenti liturgici, presieduti possibilmente da un Vescovo della Regione, specialmente all'inizio dell'Anno Accademico, nelle feste patronali e per il suffragio dei defunti della Facoltà.

#### **Art. 10**

- 1°. Gli *Statuti* della Facoltà, approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, costituiscono norma comune, che impegna alla fedele osservanza tutti coloro che fanno parte della comunità accademica.
- 2°. Le norme degli *Statuti* possono subire variazioni solo con l'approvazione del competente Dicastero romano.
- 3°. Per l'applicazione delle norme statutarie, la Facoltà dispone di un *Regolamento* interno, approvato dal Consiglio di Facoltà.

### **CAPO II**

#### **LA COMUNITÀ ACCADEMICA**

#### **Art. 11**

La Facoltà Teologica della Sardegna è una comunità accademica costituita dalle Autorità, dal corpo dei docenti, dagli studenti, dagli ufficiali, dal personale ausiliario. Tutte le componenti partecipano corresponsabilmente alla vita della Facoltà.

#### **A. IL GOVERNO**

#### **Art. 12**

La Facoltà, sotto l'alta direzione del Gran Cancelliere, è retta dalle Autorità accademiche, che sono il Preside e il Consiglio di Facoltà.

#### **Art. 13**

- 1°. Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede presso la Facoltà, così pure la Facoltà presso la Santa Sede.
- 2°. Il Gran Cancelliere promuove la conservazione e il progresso della Facoltà, in particolare l'impegno scientifico; ne favorisce la comunione con la Chiesa sia particolare che universale, come pure l'unione tra tutti i membri della comunità accademica.
- 3°. Gran Cancelliere della Facoltà è il Presidente della Conferenza Episcopale Sarda (o chi provvisoriamente ne ricopre l'ufficio), mediante il quale la medesima Conferenza Episcopale esercita la sua direzione sulla Facoltà, ai sensi dell'Art. 2.

#### **Art. 14**

Il Gran Cancelliere:

- a. ha cura che la dottrina cattolica, la morale e la disciplina della Chiesa siano integralmente custodite nella Facoltà, in collaborazione e corresponsabilità con le Autorità accademiche e i docenti, salvi sempre il dovere ed il diritto dell'Ordinario del luogo, conforme all'Art. 10 delle *Norme applicative*;
- b. ha cura che siano osservati fedelmente gli *Statuti* e le norme dettate dalla Santa Sede;
- c. nomina il Preside a norma dell'Art. 15, ne chiede la conferma alla Congregazione e ne riceve la professione di fede (cfr. *CIC*, can. 833, 7°);
- d. nomina i professori ordinari e straordinari a norma dell'Art. 31, c.) dopo aver ottenuto per gli

- straordinari il “*Nihil obstat*” della Congregazione per l’Educazione Cattolica;
- e. conferisce ai docenti sia la missione canonica, sia l’autorizzazione a insegnare, a tenore dell’Art. 25. 1°.; ai medesimi sospende o revoca il mandato a norma dell’Art. 38. e.);
  - f. nomina il Vice-Preside, di cui all’Art. 23; conferma la nomina del Segretario, del Bibliotecario e dell’Economo;
  - f. promulga il *Regolamento* della Facoltà (cfr. *Sap. christ.*, art. 13, par. 1);
  - g. dirime i conflitti di attribuzione e di competenza, riceve i ricorsi contro gli atti posti dalle Autorità accademiche, e li decide a norma del diritto;
  - h. informa la Congregazione per l’Educazione Cattolica circa gli affari più importanti, e invia ad essa, ogni tre anni una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica, morale ed economica della Facoltà;
  - l. presiede di diritto agli esami, e sottoscrive per primo i diplomi di Licenza specializzata e di Dottorato;
  - m. vigila sull’amministrazione economica della Facoltà.

#### **Art. 15**

- 1°. Il Preside è nominato dal Gran Cancelliere previa consultazione del Consiglio di Facoltà circa il candidato o i candidati, scelti tra persone veramente esperte della vita universitaria, e, di regola, tra i docenti stabili di qualche Facoltà (cfr. Art. 19, 2°).
- 2°. Il Preside resta in carica tre anni, e può essere rieletto consecutivamente una volta sola.

#### **Art. 16**

Il Preside dirige la Facoltà, ne promuove l’unità, la collaborazione ed il progresso, ne coordina l’attività.

#### **Art. 17**

Il Preside in particolare:

- a. rappresenta la Facoltà;
- b. convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, e cura la esecuzione delle sue deliberazioni; a lui spetta la supervisione dei deliberati degli altri Consigli minori (cfr. Art. 22) e il curarne l’esecuzione;
- c. nomina i docenti incaricati e associati, a norma degli Artt. 27-28; nomina il Segretario, il Bibliotecario, l’Economo con il previo consenso del Consiglio di Facoltà;
- d. ammette gli studenti della Facoltà e li dimette in conformità con l’Art. 50;
- e. stabilisce l’ordine e le commissioni degli esami e li presiede di diritto, salvo l’Art. 14. 1.;
- f. nomina il personale ausiliario;
- g. riferisce al Gran Cancelliere sui fatti e problemi di maggiore rilievo, e gli notifica tempestivamente la data e l’ordine del giorno del Consiglio di Facoltà;
- h. invia le relazioni prescritte alle Autorità superiori;
- i. ha cura dell’amministrazione economica (cfr. Art. 88).

#### **Art. 18**

- a. Il Consiglio di Facoltà è formato da:
  - il Preside e il Vice-Preside;
  - i professori ordinari e straordinari;
  - le rappresentanze degli altri docenti, degli assistenti e degli studenti. La somma delle rappresentanze uguaglia il numero degli ordinari e straordinari, nella proporzione del 30% per i docenti e del 20% per gli studenti.
- b. I rappresentanti sono eletti per un anno accademico da coloro che appartengono alla rispettiva categoria, restano in carica fino alla costituzione del nuovo Consiglio, e non possono essere sostituiti nel corso dell’anno se non per cause approvate dal Preside. I rappresentanti degli studenti devono essere ordinari e trovarsi in regola con i loro obblighi accademici.
- c. Il Rettore del Seminario Regionale è membro del Consiglio di diritto.
- d. I membri del Consiglio godono dello stesso diritto di parola e di voto.

#### **Art. 19**

- 1°. Il Consiglio di Facoltà ha potere deliberativo, nell’ambito degli *Statuti*, in particolare nei punti seguenti:

- a. proposte di mutazione degli *Statuti*, da presentarsi alla Congregazione per l'Educazione Cattolica tramite il Gran Cancelliere a norma dell'Art. 13. 1°;
  - b. elezione del Vice-Preside, come nell'Art. 23. 1°;
  - c. costituzione ed elezione dei Consigli Minori e di Commissioni di maggiore importanza;
  - d. redazione ed approvazione del *Regolamento* della Facoltà, salvo l'Art. 14. g.;
  - e. esame e valutazione degli *Statuti* degli Istituti Superiori di Scienze Religiose congiunti con la Facoltà e di eventuali loro modificazioni; e approvazione dei Regolamenti dei medesimi;
  - f. criteri generali relativi alle discipline da insegnare; alla distribuzione e coordinamento dei corsi; al numero dei professori; a pubblicazioni e ricerche; ai metodi di insegnamento, lezioni, seminari, esami, ordine dell'anno e altre questioni accademiche; alle tasse e al bilancio annuale conforme agli Artt. 89-90, salvo l'Art. 17. i.
- 2°. Il Consiglio verrà inoltre previamente consultato sulle decisioni di importanza per la Facoltà, in particolare sulla nomina del Preside e degli ufficiali, a norma degli Artt. 15 e 17. c.

#### **Art. 20**

Il Gran Cancelliere deve essere informato sulle deliberazioni di maggiore importanza del Consiglio, e ne può sospendere le decisioni, salvo il diritto di ricorso alla Congregazione.

#### **Art. 21**

- a. Il Consiglio di Facoltà viene convocato e presieduto dal Preside, il quale lo riunisce almeno tre volte nell'anno accademico, e inoltre quando egli lo ritiene opportuno oppure quando un terzo dei membri gliene presenta richiesta motivata per iscritto.
- b. Le questioni da mettere all'ordine del giorno sono presentate o dal Preside o da un numero sufficiente di membri, determinato dal *Regolamento*.
- c. I membri del Consiglio di Facoltà hanno l'obbligo di partecipare alle sedute. Per la validità di queste si esige la presenza di due terzi dei membri in prima convocazione, di metà dei membri in seconda convocazione. Le deliberazioni si fanno a maggioranza assoluta dei membri presenti.
- d. Alle riunioni possono essere invitati dei periti per particolari questioni (per esempio il Bibliotecario, l'Economo), ma senza diritto di voto.
- e. Il Segretario della Facoltà redige gli atti delle sedute.

#### **Art. 22**

Sono stabilmente costituiti i seguenti Consigli minori: Consiglio per gli Studi, Consiglio Amministrativo, Consiglio dei Docenti, Consiglio degli Studenti, Consiglio di Biblioteca, come pure la Commissione Disciplinare.

Essi funzionano secondo i rispettivi Regolamenti, approvati dal Consiglio di Facoltà e promulgati dal Gran Cancelliere.

#### **Art. 23**

- 1°. Il Consiglio di Facoltà elegge da una terna di docenti stabili, proposta dal Preside, un Vice-Preside che sarà presentato per la nomina, al Gran Cancelliere. Egli avrà il compito di sostituire il Preside in caso di impedimento o di assenza nei limiti della sua delegazione.
- 2°. Il Vice-Preside perdura nell'ufficio fino all'entrata in carica del nuovo Preside.

### **B. I DOCENTI**

#### **Art. 24**

I docenti della Facoltà si dividono in ordinari, straordinari, associati ed incaricati.

- a. Sono docenti stabili i professori ordinari e straordinari e i docenti associati.
- b. I docenti incaricati sono a tempo determinato.
- c. Il numero minimo di docenti stabili, e considerati normalmente a tempo pieno, è di venti, di cui possibilmente cinque ordinari.

#### **Art. 25**

- 1°. Per insegnare discipline concernenti la fede o la morale, occorre che il docente emetta la professione di fede e riceva dal Gran Cancelliere o da un suo delegato la missione canonica; per tutte le altre discipline il docente deve ricevere dal medesimo l'autorizzazione all'insegnamento (cfr. *Sap. christ.*, art. 27, par. 1; *CIC*, cann. 812; 833, 7°).
- 2°. Inoltre i sacerdoti e i religiosi, per essere docenti nella Facoltà, devono avere il consenso del rispettivo Ordinario o Superiore, salve le norme stabilite dalla competente Autorità ecclesiastica (cfr. *Norme applicative*, art. 23).

#### **Art. 26**

Per affidare un incarico di insegnamento a tempo determinato (cfr. Art. 27), è necessario che il candidato:

- a. abbia conseguito almeno il secondo grado accademico;
- b. sia riconosciuto idoneo per la testimonianza di vita, il senso di responsabilità, il possesso e l'integrità della dottrina, comprovata con pubblicazioni scientifiche o in altro modo sicuro, e per la capacità di insegnamento e di ricerca.

#### **Art. 27**

- 1°. I nuovi docenti vengono assunti in qualità di incaricati; l'incarico è limitato a un periodo non superiore a un anno accademico.
- 2°. La prima cooptazione o nomina di tali docenti è fatta dal Preside a norma dell'Art. 17. c., sentito il parere di una commissione designata dal Consiglio di Facoltà e tenuto conto dell'Art. 14. e.
- 3°. Per il rinnovo o meno dell'incarico annuale il Preside procede come per la prima cooptazione.
- 4°. Fino dalla prima cooptazione gli incaricati partecipano alle adunanze dei docenti e sono corresponsabili del bene comune della Facoltà.

#### **Art. 28**

- 1°. La cooptazione e le successive promozioni dei docenti stabili spettano al collegio dei docenti dei gradi superiori, che ha il compito di valutare l'idoneità dei candidati. Questo agisce mediante l'opera di una Commissione di qualificazione, composta di veri competenti nelle discipline coinvolte dalle cattedre cui occorre provvedere, anche esterni alla Facoltà. La Commissione sarà costituita e procederà nei modi fissati dal *Regolamento*. Essa riferisce sui candidati per iscritto e dettagliatamente. Il suo rapporto viene esaminato dal detto collegio, che previa discussione si esprime con voto segreto.
- 2°. Perché un nuovo docente sia cooptato come stabile si richiede:
  - a. sia fornito del congruo dottorato o di titolo equipollente o di meriti scientifici del tutto singolari;
  - b. si sia dimostrato idoneo alla ricerca scientifica con documenti probanti, come la pubblicazione di dissertazioni;
  - c. abbia compiuto sei semestri di insegnamento nella Facoltà come incaricato, a norma dell'Art. 27, dimostrando le necessarie attitudini pedagogiche;
  - d. abbia contribuito all'attività comune della Facoltà, come col partecipare alle riunioni, agli esami, alla direzione dei lavori personali e dei seminari, ed essere a disposizione per i colloqui con gli studenti.
- 3°. La cooptazione stabile avviene per atto del Preside a norma dell'Art. 17. c., e tenuto conto dell'Art. 14. 6. Il docente cooptato in modo stabile si qualifica come docente associato.
- 4°. Il passaggio di un docente da un incarico di insegnamento ad un altro, presupposta l'idoneità, non pregiudica la qualifica di docente associato già conseguita, né il computo dell'anzianità di insegnamento agli effetti del n. 2°. c.

#### **Art. 29**

Perché un docente della Facoltà sia nominato straordinario si richiede:

- a. l'adempimento dei precedenti Artt. 27 e 28;
- b. la ricchezza della dottrina e la capacità di indagine, comprovate soprattutto mediante adeguate pubblicazioni scientifiche nella sua specifica disciplina;

- c. la perizia e l'impegno responsabile nell'insegnamento, nella guida degli studenti, nella direzione delle ricerche e nelle attività comuni alla Facoltà;
- d. l'assolvimento di almeno un triennio di insegnamento come docente associato.

### **Art. 30**

Ordinari, o docenti di grado supremo, sono quelli che, avendo insegnato con soddisfazione almeno per tre anni come straordinari e date prove ulteriori della loro dottrina, specialmente con nuove pubblicazioni scientifiche, sono assunti a pieno e definitivo titolo tra i docenti della Facoltà, che essi devono più degli altri animare e sostenere.

### **Art. 31**

La promozione di un docente associato al grado di straordinario, e quella di straordinario al grado di ordinario, avviene dietro domanda presentata al Preside dall'interessato e corredata della necessaria documentazione, o anche su proposta dello stesso Preside o dei docenti dei gradi superiori.

In ogni caso è compito del Preside:

- a. comunicare tale documentazione a tutti i docenti dei gradi superiori;
- b. curare l'adempimento dell'Art. 28. 1°;
- c. nel caso di nomina a docente straordinario, per la quale, a norma dell'Art. 14. d. degli *Statuti*, si richiede il previo "*Nihil obstat*" della Congregazione per l'Educazione Cattolica, inviare alla medesima la documentazione scritta di cui all'Art. 28. 1°;
- d. presentare al Gran Cancelliere la proposta di nomina a norma dell'Art. 14. d.

### **Art. 32**

1°. La Facoltà riconosce i titoli di docenza conferiti da altri istituti universitari ecclesiastici.

2°. In ordine alla promozione, gli anni di insegnamento in un'altra Facoltà ecclesiastica vengono computati a giudizio dei docenti di grado superiore.

### **Art. 33**

1°. Il Preside, sentito il Consiglio per gli Studi, può invitare a tempo limitato, docenti di altra Facoltà o esperti di comprovato valore, perché tengano corsi su argomenti di loro competenza.

2°. Tali docenti "invitati" non fanno parte del collegio dei professori, e non contraggono vincoli né di stabilità né di servizio verso la Facoltà al di là dell'impegno convenuto.

### **Art. 34**

1°. Il Preside, su proposta motivata di un docente interessato, può nominare degli assistenti.

2°. Gli assistenti devono aver conseguito almeno il secondo grado accademico.

### **Art. 35**

"Tutti i docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio di una Facoltà ecclesiastica" (*Sap. christ.*, art. 26, par. 1).

### **Art. 36**

I docenti stabili della Facoltà non possono esserlo contemporaneamente in altre Facoltà, e devono risiedere in Sardegna, normalmente dove ha sede la Facoltà.

### **Art. 37**

Allo scopo di favorire la ricerca scientifica venga assicurata ai docenti dalle Autorità competenti la conveniente disponibilità di tempo e di mezzi, e si procuri di concedere loro qualche periodo di libertà dall'insegnamento. Essi stessi poi si mantengano liberi da mansioni non compatibili con il loro ufficio.

### Art. 38

La cessazione dall'insegnamento avviene:

- a. al compimento del 70° anno di età. Oltre questo limite il docente potrà tuttavia tenere corsi opzionali o seminari fino al 75° anno compiuto. Eccezionalmente e per motivo di necessità, su proposta del Preside e con l'approvazione del Collegio dei professori ordinari e straordinari, il Gran Cancelliere potrà concedere "ad annum" ai docenti che non hanno compiuto i 75 anni, di tenere anche corsi obbligatori;
- b. in seguito a rinuncia per giusta causa, presentata dall'interessato e accettata dall'Autorità competente alla nomina. La presentazione della rinuncia deve avvenire almeno all'inizio del secondo semestre dell'anno accademico antecedente, salvo casi urgenti e imprevisti;
- c. per assunzione di un ufficio ritenuto, a giudizio della competente Autorità, incompatibile con l'incarico accademico;
- d. per nuova destinazione disposta a norma del diritto dalla competente Autorità, preavvisati il Gran Cancelliere ed il Preside;
- e. per sospensione o revoca del mandato, disposta dalla competente Autorità (cfr. Art. 14. e., tenuto conto dell'art. 10 delle *Norme applicative*), nel rispetto della procedura stabilita dall'art. 22, par. 2-3 delle *Norme applicative*<sup>6</sup>, in seguito a grave infrazione della disciplina ecclesiastica o a grave inadempimento dei doveri del proprio ufficio, di cui all'art. 35.

### Art. 39

I professori ordinari e straordinari all'atto delle dimissioni per limiti di età vengono dichiarati emeriti.

## C. GLI STUDENTI

### Art. 40

Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari e uditori. Gli ordinari partecipano ai corsi in ordine al conseguimento dei gradi accademici. Gli straordinari frequentano regolarmente i corsi senza tendere ai gradi accademici. Gli uditori frequentano la Facoltà limitatamente a qualche corso.

### Art. 41

- 1°. Per l'immatricolazione al primo ciclo come ordinario lo studente che proviene da una scuola secondaria statale o privata riconosciuta dallo Stato deve esibire il titolo civile richiesto per l'ammissione all'Università.
- 2°. Lo studente che provenisse da una scuola secondaria privata non riconosciuta dallo Stato e non fosse provvisto del titolo suddetto, deve presentare l'attestato ufficiale finale dei suoi studi secondari, rilasciato dalla competente autorità della scuola da lui frequentata, munito dell'elenco delle discipline studiate e dei voti in esse conseguiti. L'attestato verrà esaminato dal Consiglio per gli Studi, che giudicherà della sufficienza circa i programmi e i voti conseguiti e deciderà dell'immatricolazione o meno alla Facoltà secondo i criteri stabiliti nel Regolamento.
- 3°. Per l'immatricolazione al triennio teologico del primo ciclo, il candidato proveniente da un altro istituto deve esibire o il Baccellierato canonico in Filosofia o, nel caso in cui egli abbia frequentato una scuola o istituto filosofico non accademico ma approvato dall'Autorità ecclesiastica, un attestato di felice compimento del biennio filosofico, rilasciato dalla competente autorità scolastica e compilato come indicato nel n. 2°. Nel primo caso la sua ammissione è automatica. Nel secondo caso l'attestato verrà esaminato come nel n. 2° dal Consiglio per gli Studi, che di conseguenza deciderà dell'iscrizione o meno al triennio teologico secondo i criteri

---

<sup>6</sup>"Si deve cercare di regolare anzitutto privatamente la questione tra il Preside ... e il docente stesso. Se non si giunge ad un accordo, la questione venga opportunamente trattata da un Consiglio o da una Commissione competente, in modo che il primo esame del caso sia fatto all'interno della ... Facoltà. Se ciò non è sufficiente, la questione sia deferita al Gran Cancelliere, il quale, insieme con persone esperte della Facoltà, o a questa esterne, esamini la vertenza per provvedervi nel modo opportuno. Resta comunque aperta la possibilità del ricorso alla Santa Sede per una definitiva soluzione del caso, avendo cura di sempre assicurare al docente la facoltà di esporre e di difendere la propria causa".  
"Tuttavia, nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Gran Cancelliere sospenda "ad tempus" il docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario". *Norme applicative*, Art. 22, par. 2-3.



stabiliti nel Regolamento.

- 4°. Lo studente ordinario non può iscriversi contemporaneamente ad altra Facoltà, ecclesiastica o civile, per il conseguimento dei gradi.

#### **Art. 42**

- 1°. È compito del Preside, coadiuvato dal Segretario, esaminare se dall'attestato degli studi precedenti, di cui all'Art. 41. 1°, appaiono regolarmente soddisfatte tutte le discipline ritenute necessarie dagli *Statuti* e dal Consiglio di Facoltà.
- 2°. Se una disciplina necessaria non è stata studiata, o lo è stata in maniera insufficiente, il Preside esigerà che si supplisca in tempo opportuno allo studio mancante e se ne sostenga l'esame, di regola non oltre il primo biennio del corso. In caso di incertezza il Preside richiederà il giudizio del Consiglio per gli Studi.
- 3°. In particolare da tutti gli studenti di cui all'Art. 41 si richiede:
- a. una congrua sicura conoscenza delle lingue latina e greca, accertata da autentica documentazione o, altrimenti, acquisita secondo le modalità stabilite nel Regolamento, così che gli studenti possano comprendere e usare le fonti delle scienze teologiche e i documenti della Chiesa;
  - b. una sufficiente conoscenza della storia della Filosofia nelle sue linee generali.
- 4°. Per tutti gli alunni di cui all'Art. 41, che si preparano al sacerdozio, si osserveranno anche i requisiti fissati dalla Santa Sede e dall'Episcopato italiano per l'iscrizione ai Seminari teologici.

#### **Art. 43**

- 1°. A tenore dell'art. 26 delle *Norme applicative*<sup>7</sup>, per l'immatricolazione di uno studente che proviene da un'altra Facoltà, spetta al Consiglio per gli Studi determinare le discipline e i corsi che devono essere ancora frequentati per il conseguimento del rispettivo grado accademico.
- 2°. Per coloro che provenissero da Seminari o Studentati religiosi che non conferiscono gradi accademici, si procede conformemente al caso analogo di cui nell'Art. 41. 3°.

#### **Art. 44**

Per l'immatricolazione come straordinario si procede in modo analogo a quello degli studenti ordinari, di cui all'Art. 42, valutando l'idoneità del candidato a seguire i corsi della Facoltà.

#### **Art. 45**

Per l'ammissione di ogni studente si richiede l'attestato circa la condotta morale, che per gli ecclesiastici e i seminaristi è rilasciato dall'Ordinario o dal suo delegato, per gli altri dal parroco o da un'altra persona ecclesiastica conosciuta.

#### **Art. 46**

Per l'ammissione al secondo e al terzo ciclo è richiesta la qualifica media di 24/30 conseguita nel ciclo precedente.

#### **Art. 47**

- 1°. Per seguire gli studi della Facoltà è necessario che gli allievi conoscano le principali lingue moderne, in modo da comprenderne la produzione teologica. Per l'iscrizione al primo ciclo lo studente deve dimostrare (con attestato e/o esami) la sicura conoscenza di una lingua moderna diversa da quella materna. Egualmente lo studente che chiede l'ammissione al secondo ciclo, deve dimostrare la conoscenza di una seconda lingua moderna (di ceppo diverso da quella del primo ciclo). Altrettanto egli deve dimostrare nei riguardi di una terza lingua moderna per l'ammissione al terzo ciclo.
- 2°. In caso di conoscenza insufficiente la Facoltà esigerà l'apprendimento di esse, verificandone poi

---

<sup>7</sup>Il passaggio dello studente da una ad un'altra Facoltà può avvenire soltanto all'inizio dell'anno accademico o del semestre, e dopo che sia stata accuratamente esaminata la sua posizione accademica e disciplinare; di modo che nessuno possa essere ammesso a conseguire un grado accademico se non abbia prima soddisfatto a tutto ciò che è necessario al conseguimento di quel grado, secondo gli *Statuti* della Facoltà".

l'esito.

#### **Art. 48**

- 1°. Gli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita e all'attività della Facoltà, nei modi richiesti dal fine istituzionale; essi in particolare, partecipano mediante una loro rappresentanza al Consiglio di Facoltà, a norma dell'Art. 18; come pure al Consiglio per gli Studi, al Consiglio Amministrativo e al Consiglio di Biblioteca, nel modo stabilito dal Regolamento, conforme all'Art. 22.
- 2°. Le assemblee degli studenti nei locali della Facoltà si possono effettuare soltanto nei tempi opportunamente previsti e nei modi concordati col Preside, ma non durante le ore di lezione. È desiderabile che siano presiedute dallo stesso Preside o da un suo incaricato.

#### **Art. 49**

Gli studenti devono rendere testimonianza di onestà di vita, di dedizione allo studio, di fedeltà alla Chiesa, e di partecipazione corresponsabile al raggiungimento del fine della Facoltà; devono, in particolare, "osservare fedelmente le norme della Facoltà circa l'ordinamento degli studi, la frequenza, gli esami, come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita della Facoltà" (*Sap. christ.*, art. 33).

#### **Art. 50**

- 1°. In caso di infrazioni gravi ai doveri di cui all'Art. 49, il Preside di regola richiami privatamente lo studente interessato; se questi persiste nel suo comportamento, il Preside può ricorrere a provvedimenti disciplinari, nei casi più gravi anche alla sospensione ed esclusione dalla Facoltà.
- 2°. Lo studente, dopo il richiamo del Preside, ha la possibilità di difendersi prima di tutto e privatamente davanti allo stesso Preside; inoltre può ricorrere alla Commissione disciplinare anche prima di un eventuale provvedimento.
- 3°. Il provvedimento del Preside non è sospeso dal ricorso dello studente, ma può essere modificato dalla decisione della Commissione.
- 4°. Resta infine sempre aperto il ricorso al Gran Cancelliere.

### **CAPO III**

#### **L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI**

##### **A. METODO**

#### **Art. 51**

In conformità ai criteri ispiratori enunciati negli Artt. 3, 4, 5, la Facoltà, nell'assolvere il suo compito, intende attuare un metodo di studi pienamente informato ai principi e norme contenuti nei documenti ecclesiastici, soprattutto in quelli del Concilio Vaticano II; tenendo conto, nello stesso tempo, delle acquisizioni sicure che derivano dal progresso scientifico, come pure dai recenti metodi didattici e pedagogici. In particolare:

- 1°. "Le varie discipline siano coltivate secondo i propri principi, il proprio metodo, e secondo la libertà propria della ricerca scientifica, in maniera che se ne abbia una sempre più profonda comprensione" (*Gravissimum educationis*, 10).
- 2°. "Devono essere ricercati, scelti ed assunti con cura i valori positivi che si trovano nelle varie filosofie e culture; tuttavia non sono da accettare sistemi e metodi che non si possono conciliare con la fede cristiana" (*Sap. christ.*, art. 68, par. 2).
- 3°. Le discipline teologiche siano insegnate in modo che, insieme con il loro nesso organico, "si mettano in luce i vari aspetti o dimensioni, che appartengono intrinsecamente all'indole propria

della dottrina sacra, quali sono soprattutto quelle biblica, patristica, storica, liturgica e pastorale” (*Norme applicative*, art. 50); come pure quelle spirituale, ecumenica e missionaria.

- 4°. Si consideri l’opportunità di seguire nella Teologia Dogmatica il metodo genetico-storico, con speciale attenzione allo sviluppo dei temi biblici, pur dando il debito sviluppo all’approfondimento speculativo, avendo S. Tommaso per maestro (cfr. *Optatam totius*, 16).
- 5°. I professori, pur nella giusta libertà di ricerca e di insegnamento, saranno consci che essi non possono adempiere il loro compito di servire alla verità nelle cose che riguardano la fede, o che sono connesse con la fede, se non nella ferma adesione alla parola di Dio come essa è autenticamente interpretata dal vivo magistero della Chiesa (cfr. *Sap. christ.*, art. 39, par. 1,2). Perciò nello svolgere il compito dell’insegnamento, specialmente nel ciclo istituzionale, i professori prima di tutto comunichino le verità che appartengono al patrimonio acquisito della Chiesa; i nuovi apporti siano presentati così che sia posta in luce anche la continuità della verità. Le opinioni, poi, le sentenze ed ipotesi che derivano dalle nuove ricerche, siano proposte come tali.

#### **Art. 52**

- 1°. I professori educino gli studenti non solo ad apprezzare e ad apprendere profondamente le varie discipline, ma anche ad acquistare un metodo personale di lavoro, come capacità di assimilazione autonoma, di retto giudizio personale e di sintesi, e ad acquistare insieme lo spirito ed il metodo della ricerca scientifica.
- 2°. Tutti i metodi didattici devono tendere a suscitare l’impegno personale e la partecipazione attiva degli studenti, condizioni necessarie per una formazione efficace, e sono perciò subordinati a questo scopo. Per meglio ottenere ciò, i problemi riguardanti i metodi didattici saranno oggetto di consultazione tra le varie componenti della Facoltà, che contribuiranno organicamente alla loro soluzione, ciascuna secondo la propria funzione e condizione (cfr. *Sap. christ.*, art. 41, par. 2).
- 3°. Ai fini enunciati nei nn. 1°. e 2°. sono ordinati:
  - le lezioni magistrali, che devono essere per gli studenti anche un esempio concreto di investigazione teologica;
  - i seminari scientifici e le esercitazioni scritte;
  - i lavori personali, individuali o di gruppo;
  - lo studio personale sotto la direzione dei professori;
  - i colloqui;
  - la lettura critica dei libri;
  - gli esami di vario genere.Potranno introdursi altri metodi didattici secondo le esigenze delle varie discipline, il numero dei docenti e le necessità degli studenti, le istanze del mondo contemporaneo.
- 4°. Le lezioni e le esercitazioni siano distribuite opportunamente, in modo che siano adeguatamente promossi lo studio privato ed il lavoro personale sotto la guida dei docenti.
- 5°. a. Le lezioni, soprattutto nel ciclo istituzionale, si devono tenere obbligatoriamente.  
b. Tutti gli studenti devono frequentare sia le lezioni sia gli altri esercizi scolastici.  
c. Se uno studente risultasse assente dalle lezioni e dagli esercizi scolastici in misura superiore ad un terzo dell’anno o del semestre accademico, quell’anno o quel semestre non sarà computato nel numero prescritto di anni o di semestri in ordine al grado accademico corrispondente (cfr. Art. 62, 1°).
- 6°. Le esercitazioni e i seminari, soprattutto nel ciclo di specializzazione, devono essere condotti con assiduità sotto la guida dei docenti, e devono essere di continuo integrati mediante lo studio privato ed il frequente colloquio con i docenti.
- 7°. Si curi anche la capacità di espressione scritta e orale, affinché gli studenti siano in grado di comunicare la verità in modo appropriato agli uomini contemporanei.
- 8°. Affinché le varie discipline della Facoltà si presentino alle menti degli studenti come compaginate in un corpo organico, e siano evitate inutili ripetizioni, i docenti collaborino tra di loro con assidua consultazione per una impostazione unitaria.

#### **Art. 53**

- 1°. In conformità all’Art. 6. f. sia diligentemente curata la collaborazione della Facoltà con le Università civili e con le istituzioni culturali della Sardegna; e in generale con le altre Facoltà e Istituti scientifici ecclesiastici e civili.
- 2°. In particolare venga promossa la collaborazione con le altre Facoltà ecclesiastiche, specialmente italiane, mediante lo scambio dei docenti, la mutua comunicazione della propria attività

scientifico e la promozione di comuni ricerche per il bene del popolo di Dio (cfr. *Norme applicative*, art. 49, par. 1).

## B. ORDINAMENTO

### Art. 54

Il "curriculum" degli studi della Facoltà comprende:

- a. il primo ciclo, istituzionale. Oltre ad una solida formazione filosofica, propedeutica alla Teologia, nel primo ciclo si offre, mediante l'insegnamento delle discipline teologiche, un'organica esposizione di tutta la dottrina cattolica<sup>8</sup>, insieme con l'introduzione al metodo della ricerca scientifica.  
Il ciclo si protrae per un quinquennio o dieci semestri, e si conclude col grado accademico di Baccellierato in Sacra Teologia.
- b. Il secondo ciclo, di specializzazione. In esso, mediante l'insegnamento di discipline speciali, lo studente approfondisce un particolare settore della Teologia e, mediante seminari ed esercitazioni, acquista più compiutamente l'esercizio della ricerca scientifica.  
Il ciclo si protrae per un biennio o quattro semestri, e si conclude col grado accademico di Licenza specializzata in Sacra Teologia.
- c. Il terzo ciclo, dedicato alla ricerca. In esso lo studente perfeziona la propria formazione, e dimostra la maturità scientifica raggiunta specialmente attraverso l'elaborazione di una dissertazione dottorale, che contribuisca effettivamente all'avanzamento della scienza teologica.  
Il ciclo si protrae normalmente per almeno due anni, e si conclude col grado accademico di dottorato in Sacra Teologia.

### PRIMO CICLO

### Art. 55

- 1°. Le discipline del primo ciclo si distinguono in principali ed ausiliarie. Le principali sono quelle che si richiedono necessariamente per il raggiungimento del fine della Facoltà; le ausiliarie sono quelle che a tale fine servono in vario modo (cfr. *Sap. christ.*, art. 41, par. 1).
- 2°. L'Art. 52. 5°. si applica sia per le discipline principali che per le ausiliarie; a meno che, per la frequenza, una disposizione del Consiglio di Facoltà, oppure del Preside sentito il parere del Consiglio per gli Studi, non dichiari qualche disciplina ausiliaria come opzionale, o come non richiesta per gli studenti straordinari.

### Art. 56

#### 1. Biennio filosofico fondamentale

Il Quinquennio istituzionale ha inizio con un biennio filosofico fondamentale, nel quale, come contenuto peculiare, si cura l'acquisizione di una solida formazione filosofica, propedeutica alla Teologia, basata sul patrimonio filosofico cristiano perennemente valido, nell'osservanza delle prescrizioni del Concilio Vaticano II (cfr. *Optatam totius*, 15; *Gravissimum educationis*, 10) e dei recenti documenti della Santa Sede, anche in vista di un'accurata valorizzazione critica del pensiero contemporaneo (cfr. *Sap. christ.*, art. 68, par. 2).

In esso si offrono altresì allo studente la specifica introduzione e il fondamento della Teologia.

1°. Le discipline principali filosofiche sono:

- la Filosofia sistematica, con le sue componenti di Filosofia della conoscenza, Filosofia della natura, Filosofia dell'uomo, Filosofia dell'essere (comprendente anche la Teologia naturale), Filosofia morale;

---

<sup>8</sup>Nel quinquennio istituzionale del primo ciclo occorre curare diligentemente che tutte le discipline siano trattate con tale ordine, ampiezza e metodo proprio, da concorrere armonicamente ed efficacemente a dare agli studenti una formazione solida, organica e completa in materia teologica, grazie alla quale diventino capaci sia di proseguire gli studi superiori nel secondo ciclo, sia di esercitare convenientemente determinati incarichi ecclesiastici" (*Norme applicative*, art. 52).

- la storia della Filosofia.
- 2°. Le discipline ausiliarie obbligatorie sono: la Psicologia, la Sociologia, la Fenomenologia della religione e la Filosofia della religione.
- 3°. Le discipline opzionali sono determinate a giudizio del Consiglio di Facoltà, oppure del Preside sentito il parere del Consiglio per gli Studi. Entro il Quinquennio istituzionale lo studente dovrà frequentare almeno due corsi tra quelli proposti.
- 4°. La Teologia Fondamentale comprende lo studio del fatto della Rivelazione cristiana e della sua trasmissione nella Chiesa.
- 5°. Durante l'intero Biennio lo studente verrà iniziato alla Sacra Scrittura anche con la prima lettura generale della stessa, accompagnata dalla introduzione generale ai singoli libri.

## Art. 57

### 2. Triennio teologico

Al biennio filosofico fondamentale segue il triennio propriamente teologico. Affinché in questo appaia chiaramente il nesso organico delle discipline teologiche nell'approfondimento del mistero di Cristo (cfr. Art. 4. b.), un determinato aspetto dell'economia della salvezza costituirà nei singoli anni, nella misura possibile, il centro e il cardine delle discipline. Così il primo anno potrà strutturarsi intorno al mistero di Cristo rivelatore di sé ed in sé della SS. Trinità. Il secondo ancora intorno al mistero di Cristo in quanto presente ed operante nella Chiesa, sacramento universale di salvezza. Il terzo, infine, potrà incentrarsi in Cristo che conduce così l'uomo alla comunione con sé ed in sé con il Padre e lo Spirito Santo verso la pienezza escatologica (antropologia soprannaturale).

1°. Le discipline teologiche si distinguono in:

a. principali, che sono:

- Sacra Scrittura: introduzione (cfr. Art. 56. 5°) ed esegesi;
- Teologia fondamentale, di cui all'Art. 56. 4°, con riferimento anche alle questioni circa l'ecumenismo, le religioni non cristiane, l'ateismo;
- Teologia dogmatica;
- Teologia morale e spirituale;
- Teologia pastorale;
- Liturgia;
- Storia della Chiesa, Patrologia, Archeologia cristiana;
- Diritto Canonico.

b. ausiliarie: sono discipline ausiliarie obbligatorie:

- per tutti, l'introduzione allo studio della Teologia (cfr. Art. 56. comma 2°) e l'introduzione al metodo scientifico;
- inoltre, per gli studenti ordinari, le lingue bibliche ebraica e greca.

c. opzionali: vedi Art. 56. 3°.

2°. Il tempo da dedicare alle diverse discipline viene determinato nel *Regolamento*.

3°. L'introduzione al metodo della ricerca scientifica si attua mediante i metodi didattici enunciati nell'Art. 52. 3°. In particolare in ogni anno è richiesto un elaborato scritto, da prepararsi di norma almeno una volta a forma di seminario.

## Art. 58

In conformità all'Art. 8 degli *Statuti* e all'art. 74, par. 1 della *Sap. christ.*<sup>9</sup>, la Facoltà curerà particolarmente la formazione scientifica teologica di coloro che sono avviati al presbiterato, secondo le indicazioni della Santa Sede e dell'Episcopato italiano per i Seminari teologici. A tale scopo:

1°. durante il quinquennio istituzionale:

- a. nel primo anno, attraverso il corso di introduzione alla Teologia, si avrà cura di mettere in luce la centralità del mistero di Cristo nella storia della salvezza, secondo i fini precisati dall'*Optatam totius* 14 (SACRA CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, n. 62);
- b. inoltre si avrà cura di presentare tutte le discipline, in particolare quelle bibliche, dogmatiche, morali e di Diritto canonico, in modo tale che il futuro presbitero ne colga appieno la

---

<sup>9</sup>È peculiare compito della Facoltà di Sacra Teologia di curare la formazione scientifica teologica di coloro che sono avviati al presbiterato, o si preparano ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici".

- dimensione spirituale sacerdotale, e insieme la loro destinazione pastorale nell'annuncio, nella celebrazione e nella cura delle anime (cfr. *Optatam totius*, 4-8).
- 2°. Dopo il Quinquennio la Facoltà terrà il sesto anno teologico richiesto in ordine al presbiterato per coloro che non intendono proseguire gli studi conseguendo la Licenza in Sacra Teologia (cfr. *Sap. christ.*, art. 74, par. 2). Esso avrà lo scopo sia di condurre lo studente ad una sintesi personale della materia assimilata, sia di sviluppare temi e problematiche particolarmente rilevanti nel ministero pastorale.
- Le materie d'insegnamento saranno scelte di preferenza tra le seguenti, per un numero minimo di dodici ore settimanali (24 crediti, a norma dell'Art. 59. 4°. a.):
- prospettive attuali di Teologia morale e di Diritto Canonico;
  - interpretazione esistenziale della Bibbia;
  - esegesi cristiana dei Salmi;
  - pastorale biblica;
  - pastorale liturgica;
  - pastorale catechistica;
  - indirizzi (scuole) di spiritualità e direzione spirituale;
  - comunità cristiana e movimenti ecclesiali oggi;
  - ecumenismo e dialogo;
  - scienza del linguaggio e comunicazione sociale;
  - arte sacra: principi e legislazione;
  - insegnamento sociale della Chiesa e mondo contemporaneo;
  - sociologia religiosa;
  - storia religiosa della Sardegna;
  - religiosità popolare sarda;
  - medicina pastorale;
  - psicologia e pastorale.

## SECONDO CICLO

### **Art. 59**

- 1°. Vengono ammessi al secondo ciclo:
- a. gli studenti che hanno conseguito il Baccellierato con la qualifica richiesta (cfr. Art. 46), salvo sempre il diritto della Facoltà di esigere dal candidato studi integrativi, specialmente quando questi siano richiesti dalla peculiarità della specializzazione di secondo ciclo a cui egli intende iscriversi.
  - b. Coloro che avendo compiuto il sessennio filosofico-teologico in un Seminario o in un altro istituto superiore approvato, soddisfino alle due seguenti condizioni:
    - abbiano presentato alla Facoltà un regolare attestato degli studi filosofico-teologici sessennali compiuti, redatto secondo le modalità indicate all'Art. 41. 2°.; attestato che verrà esaminato dal Consiglio per gli Studi, il quale giudicherà se esso sia soddisfacente come completezza di programma e come sufficienza di voti conseguiti;
    - e, qualora il giudizio sull'attestato sia risultato positivo, abbiano superato un esame colloquio collegiale su un tesario fissato dalla Facoltà, comprendente i temi fondamentali della Teologia, con la votazione di almeno 24/30. L'esame colloquio ha lo scopo di accertare l'effettiva idoneità del candidato agli studi del secondo ciclo, anche in ordine agli speciali requisiti comportati dalla qualità della specializzazione cui egli desidera iscriversi.
- Ulteriori specificazioni riguardo all'ammissione al secondo ciclo sono precisate nel *Regolamento*.
- 2°. La Facoltà presenta tre sezioni di specializzazione in Teologia:
- a. Fondamentale e Dogmatica;
  - b. Morale e Spirituale;
  - c. Pastorale;
- riservandosi l'attuazione contemporanea o meno delle tre sezioni.
- 3°. Sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di Facoltà, una commissione di docenti, presieduta dal Preside, elabora ed approva il programma annuale, nel quale vengono definiti per ciascuna sezione i corsi obbligatori ed opzionali. Il programma deve costituire un insieme ben strutturato e il più possibile completo della rispettiva specializzazione, chiaramente e saldamente basato sulla formazione del primo ciclo.
- I corsi obbligatori mirano, in una visione organica, all'approfondimento dei temi fondamentali

della specializzazione, ed alla trattazione degli aspetti formali, metodologici ed interdisciplinari della Teologia.

I corsi opzionali sono orientati a favorire una scelta di temi in considerazione degli indirizzi personali.

- a. Nella sezione di Teologia Fondamentale e Dogmatica saranno stabilmente obbligatori:
    - un corso di metodologia ed ermeneutica teologica;
    - un corso di teologia biblica;
    - un corso di storia delle dottrine teologiche;
    - due corsi di teologia fondamentale o di teologia sistematica.
  - b. Nella sezione di Teologia Morale e Spirituale saranno stabilmente obbligatori:
    - un corso di metodologia ed ermeneutica teologica;
    - un corso sui fondamenti biblici della morale e della spiritualità;
    - un corso di morale fondamentale o di teologia spirituale sistematica;
    - un corso sul rapporto tra morale e spiritualità;
    - un corso di storia della morale o di storia della spiritualità;
    - due corsi di morale speciale o su temi di teologia spirituale.
  - c. Nella sezione di Teologia Pastorale saranno stabilmente obbligatori:
    - un corso di metodologia ed ermeneutica teologica;
    - un corso sui fondamenti biblici della pastorale;
    - un corso di approfondimento della teologia pastorale generale;
    - un corso di catechetica;
    - un corso di sociologia religiosa o di psicologia della religione;
    - un corso sulla storia della Chiesa o della cultura sarda.
- 4<sup>o</sup>. a. Tutti i corsi sono accreditati con un numero di "attestazioni" o "crediti"<sup>10</sup>.
- b. Il numero dei crediti richiesti è complessivamente di 40, di cui almeno 20 sono da ottenere con i corsi obbligatori della propria specializzazione. Tra i rimanenti crediti, da ottenere con i corsi opzionali, non oltre 10 potranno conseguirsi mediante corsi al di fuori della propria specializzazione. L'opzione dei corsi viene ratificata, all'inizio dell'anno accademico, dal Preside, nel contesto del piano di studio presentato dallo studente.
  - c. Si fa obbligo di due insegnamenti semestrali a forma di seminario nel primo anno, e di uno nel secondo, nell'ambito della propria specializzazione. Nella partecipazione ai seminari lo studente deve fornire, a giudizio del docente, prova sicura, scritta e orale, di capacità di indagine scientifica. Tale partecipazione tuttavia non sarà computata al fine del raggiungimento dei 40 crediti di cui sopra.
  - d. La Facoltà offre, nell'arco del biennio di secondo ciclo, un orario settimanale di almeno 12 ore tra lezioni e seminari, salve sempre maggiori esigenze disposte dalla Facoltà.
- 5<sup>o</sup>. Lo studente dovrà elaborare una dissertazione scritta nell'ambito della specializzazione prescelta, che ne testimoni il perfezionato possesso del metodo scientifico. Questa dissertazione costituisce l'esperimento principale del secondo ciclo.

## TERZO CICLO

### **Art. 60**

- 1<sup>o</sup>. Lo studente, sotto la direzione di un professore della Facoltà, prepara la dissertazione per il Dottorato, ai sensi degli Artt. 54. c. e 78. b-d.
- 2<sup>o</sup>. All'inizio del terzo ciclo il direttore della dissertazione può determinare un piano di studio, comprendente alcuni corsi speciali o seminari, in ordine all'approfondimento e alla ricerca nel settore di studio in cui si inserisce la dissertazione.
- 3<sup>o</sup>. La Facoltà può prescrivere che durante il terzo ciclo venga compiuta una qualche esperienza didattica.

---

<sup>10</sup>Il credito è l'unità di computo, pari ad un corso di un'ora settimanale per la durata di un semestre.

## CAPO IV

### ESAMI E GRADI ACCADEMICI

#### A. ESAMI

##### Art. 61

1°. Gli esami sono ordinati:

- sia a condurre gli studenti a una profonda assimilazione delle singole discipline, ed insieme alla formazione di una sintesi personale, che li prepari a esporre adeguatamente la verità posseduta (cfr. *Norme applicative*, art. 50).
- sia ad offrire ai docenti una base per verificare il loro profitto in ordine alla prosecuzione degli studi nella Facoltà e al conseguimento dei gradi accademici (cfr. *Sap. christ.*, art. 44).

2°. Ogni insegnamento previsto dal piano di studi deve concludersi con il relativo esame.

##### Art. 62

1°. Per essere ammesso agli esami è necessario che il candidato sia stato iscritto regolarmente alla disciplina rispettiva e ne abbia effettivamente seguito le lezioni (cfr. Art. 52. 5°.).

2°. Le sessioni ordinarie di esami sono tre: invernale, estiva e autunnale.

3°. Gli esami si devono sostenere secondo il *Regolamento* della Facoltà.

##### Art. 63

1°. Il candidato deve superare i singoli esami; in caso contrario è tenuto a ripeterli.

2°. Lo studente del primo ciclo, per potersi iscrivere al triennio teologico come ordinario, deve aver superato gli esami di tutte le discipline del biennio fondamentale.

3°. La ripetizione degli esami avrà luogo in una successiva sessione, salvo eccezione concessa dal Preside per grave motivo.

##### Art. 64

a. Gli esami possono essere scritti o orali, o anche scritti e orali insieme.

b. L'esame può comportare, oltre la materia del programma svolto nelle lezioni, anche quella ulteriormente indicata dal docente.

##### Art. 65

La valutazione per ciascuna disciplina, oltre che del profitto dimostrato dallo studente nell'esame stesso, tenga conto, con un giudizio globale, anche dell'impegno del medesimo e delle ricerche e lavori personali connessi con la materia d'esame.

##### Art. 66

La durata dell'esame è determinata dall'esaminatore, secondo l'importanza della materia ed in funzione di una valutazione oggettiva del candidato, tenendo conto dei limiti minimo e massimo fissati dalla Facoltà.

##### Art. 67

Tutti gli esami orali sono aperti alla libera presenza dei docenti e degli studenti della Facoltà.



#### **Art. 68**

Il numero degli esaminatori è di quattro nella discussione dell'opera presentata per il Dottorato; di tre nell'esame finale orale per la Licenza specializzata e per il Baccellierato, come pure nell'esame di ammissione al secondo ciclo di cui all'Art. 59. 1°. b.; di uno degli altri esami orali, con l'assistenza, per quanto sarà possibile, di un altro docente, specialmente per le materie principali.

#### **Art. 69**

1°. Il voto, nel caso di presenza di una commissione esaminatrice, sarà definito in modo collegiale.  
2°. La misura del voto si esprime in trentesimi; la qualifica minima di approvazione è data dai 18/30.

#### **Art. 70**

La Facoltà distingue tra l'approvazione che basta perché lo studente prosegua gli studi come straordinario, e quella che lo promuove in ordine al conseguimento dei gradi accademici.

#### **Art. 71**

Nel computo del voto medio di profitto, sia per i singoli anni di corso come per il conseguimento dei gradi accademici, i voti riportati in ciascuna disciplina si moltiplicano per un coefficiente proporzionale all'importanza della stessa, che è determinato dal *Regolamento*. La somma dei prodotti così ottenuti si divide infine per la somma dei coefficienti.

### **B. GRADI ACCADEMICI**

#### **Art. 72**

La Facoltà conferisce i gradi accademici in nome del Sommo Pontefice "pro tempore"; quando la Sede è vacante li conferisce in nome della Santa Sede.

#### **Art. 73**

La Facoltà, a norma dell'Art. 54, conferisce i seguenti gradi accademici:

- a. Baccellierato in Sacra Teologia, a conclusione del primo ciclo di studi;
- b. Licenza specializzata in Sacra Teologia, a conclusione del secondo ciclo;
- c. Dottorato in Sacra Teologia, a conclusione del terzo ciclo.

#### **Art. 74**

Il Dottorato abilita all'insegnamento in una Facoltà; la Licenza specializzata all'insegnamento in un Seminario maggiore o in una scuola equivalente (cfr. *Sap. christ.*, art. 50, par. 1).

#### **Art. 75**

Per conseguire il Baccellierato in Sacra Teologia è necessario:

- a. aver compiuto il ciclo istituzionale, frequentando per cinque anni (o dieci semestri) le discipline prescritte, superandone gli esami, e avendo ottenuto l'approvazione per gli elaborati scritti richiesti (Art. 57. 3°.);
- b. aver presentato nel quinto anno un lavoro scritto che comprovi l'idoneità del candidato al lavoro scientifico; tale lavoro deve ottenere il giudizio favorevole di due professori;
- c. aver superato l'esame finale orale comprendente la discussione pubblica del lavoro scritto e dei temi fondamentali del quinquennio istituzionale organicamente collegati con esso, ed antecedentemente determinati, davanti ad una commissione composta dai due revisori e da un terzo professore.

#### **Art. 76**

Gli studenti che hanno compiuto il sessennio filosofico-teologico in un Seminario o in un altro istituto superiore approvato, possono essere ammessi al conseguimento del Baccellierato, alle due seguenti condizioni:

- a. abbiano presentato alla Facoltà un regolare attestato degli studi filosofico-teologici sessennali compiuti, redatto secondo le modalità indicate all'Art. 41. 2°.; attestato che verrà esaminato dal Consiglio per gli Studi, il quale giudicherà se esso sia soddisfacente come completezza di programma e come sufficienza di voti conseguiti (cfr. Art. 59. 1° b.);
- b. e, se il giudizio sull'attestato sia risultato positivo, in un anno almeno di frequenza alla Facoltà completino le discipline richieste dal Consiglio stesso e assolvano alle altre condizioni poste dall'Art. 75.

#### **Art. 77**

Per conseguire la Licenza specializzata in Sacra Teologia è necessario, presupposto l'adempimento dei requisiti per l'ammissione di cui all'Art. 59. 1°.:

- a. aver compiuto il secondo ciclo di studi, partecipando per due anni (o quattro semestri) ai corsi e ai seminari prescritti, superando gli esami e raggiungendo il necessario punteggio;
- b. aver elaborato una dissertazione scritta, su un argomento approvato da un professore, ai sensi dell'Art. 59. 5°; tale dissertazione deve ottenere il giudizio favorevole di almeno due professori;
- c. aver superato l'esame finale orale riguardante la dissertazione e i temi fondamentali del biennio frequentato organicamente collegati con essa (non escluse ovviamente le implicanze relative al programma di primo ciclo), davanti a una commissione composta dai due relatori e da un terzo professore; tale esame mira ad accertare la fondamentale preparazione tecnologica e metodologica del candidato nella sua specializzazione.

#### **Art. 78**

Per conseguire il Dottorato in Sacra Teologia è necessario, presupposta la Licenza specializzata in Sacra Teologia:

- a. aver compiuto il terzo ciclo di studi, partecipando con esito positivo agli esercizi stabiliti e soddisfacendo alle altre condizioni richieste dalla Facoltà (cfr. Artt. 47. e 60.);
- b. aver scritto un'opera scientifica secondo le modalità degli Artt. 54. c. e 60. 1°, la quale sia stata approvata da almeno due professori e a loro giudizio sia risultata degna di pubblicazione, integralmente o almeno nella sua parte principale;
- c. aver discusso pubblicamente con successo tale opera davanti ai professori della Facoltà, o da questa designati, e averne conseguito l'approvazione collegiale;
- d. aver pubblicato l'opera stessa integralmente o almeno nella sua parte principale, secondo le determinazioni della Facoltà, e aver presentato a questa il numero di copie stabilito.

#### **Art 79**

La Facoltà invia copia delle pubblicazioni dottorali, di cui al precedente articolo, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, alle Facoltà Ecclesiastiche italiane, e ad altre con cui è in particolari rapporti.

#### **Art. 80**

- 1°. L'esame finale orale, di cui agli Artt. 75. c. e 77. c. e la discussione dell'opera presentata per il Dottorato in Sacra Teologia, di cui all'Art. 78. c., devono effettuarsi dopo che il candidato avrà superato tutti gli esami e adempiuto tutte le altre condizioni richieste per il conseguimento del rispettivo grado accademico.
- 2°. a. Al termine di ciascuna delle prove suddette, la commissione esprime la sua valutazione nel modo previsto dall'Art. 69.
  - b. Inoltre, se la valutazione è positiva, la commissione determina il voto complessivo per il conseguimento del grado, tenendo conto sia della media aritmetica di tutti i risultati conseguiti nelle varie prove, scritte e orali, del medesimo ciclo, a norma dell'Art. 71., sia del merito dimostrato nell'insieme dal candidato.

#### **Art. 81**

Il voto complessivo per i gradi accademici si esprime in numeri da 0 a 100, che hanno il significato seguente:

- da 60 a 69 = *probatus*
- da 70 a 79 = *bene probatus*
- da 80 a 89 = *cum laude probatus*
- da 90 a 97 = *magna cum laude probatus*
- da 98 a 100 = *summa cum laude probatus*.

#### **Art. 82**

Il candidato si intende promosso al grado accademico quando, completato l'adempimento delle condizioni richieste dagli Artt. 75, 77, 78, la sua promozione viene pubblicata nella forma stabilita dalla Facoltà, oppure quando ne riceve il diploma o almeno la comunicazione autentica scritta.

#### **Art. 83**

- 1°. Il diploma dei gradi accademici deve menzionare:
  - a. il Sommo Pontefice "pro tempore" e, quando la Santa Sede è vacante, la stessa Santa Sede;
  - b. il diritto di conferire gradi accademici conferito dalla Sede Apostolica;
  - c. la data di conferimento del grado;
  - d. il voto complessivo conseguito;
  - e. la data del rilascio del diploma.
- 2°. I diplomi di Licenza specializzata e di Dottorato menzionano anche la specializzazione conseguita dal titolare.
- 3°. Il diploma di Baccellierato in Sacra Teologia è sottoscritto dal Preside e dal Segretario della Facoltà; i diplomi di Licenza specializzata e di Dottorato sono sottoscritti dal Gran Cancelliere, dal Preside e dal Segretario.
- 4°. Al termine dei corsi che non si concludono con un grado accademico, la Facoltà conferisce agli alunni che ne hanno superato tutti gli esami un corrispondente diploma, attestante il loro profitto negli studi:
  - a. il Diploma in studi filosofici, dopo il biennio filosofico fondamentale del primo ciclo;
  - b. il Diploma in studi teologici, agli alunni straordinari che terminano il Quinquennio istituzionale;
  - c. il Diploma in studi pastorali, dopo il sesto anno in ordine al presbiterato.Tali diplomi sono sottoscritti dal Preside e dal Segretario della Facoltà.
- 5°. Al termine dei corsi degli Istituti Superiori di Scienze Religiose, di cui all'Art. 7. 2°, la Facoltà conferisce il titolo di "Magistero in Scienze Religiose" oppure il "Diploma in Scienze Religiose" secondo le norme stabilite negli Statuti dei rispettivi Istituti Superiori, approvate dalla Facoltà. Tali diplomi sono sottoscritti dal Preside e dal Segretario della Facoltà.

#### **Art. 84**

- 1°. La Facoltà può conferire il Dottorato "ad honorem" per speciali meriti scientifici o culturali acquisiti nella promozione delle scienze sacre.
- 2°. Il Dottorato "ad honorem" non viene conferito senza il consenso del Gran Cancelliere, il quale deve prima ottenere il "nulla osta" dalla Santa Sede e sentire il parere del Consiglio di Facoltà (Cfr. *Norme applicative*, art. 38).

### **CAPO V**

#### **SUSSIDI DIDATTICI E AMMINISTRAZIONE ECONOMICA**

#### **Art. 85**

- 1°. Si conservi e si arricchisca costantemente la Biblioteca della Facoltà mediante lo stanziamento di

una congrua somma di denaro, così che sia sempre adeguatamente fornita di libri e riviste sia per le ricerche scientifiche che per i corsi e i seminari.  
2°. Sarà favorita la collaborazione e il coordinamento tra la Biblioteca della Facoltà e le biblioteche della città e della regione.

#### **Art. 86**

La Biblioteca è affidata a un Bibliotecario esperto in biblioteconomia e competente in scienze sacre.

#### **Art. 87**

L'Archivio della Facoltà sarà tenuto accuratamente in ordine da un docente nominato dal Preside.

#### **Art. 88**

L'amministrazione economica sia del patrimonio della Facoltà, sia delle entrate come delle uscite (cfr. Artt. 90. e 92.), è affidata al Preside che l'esercita attraverso l'Economo della Facoltà, sotto la vigilanza del Gran Cancelliere. Nell'assolvere questo compito, il Preside e l'Economo sono coadiuvati dal Consiglio Amministrativo, di cui all'Art. 22.

#### **Art. 89**

Il bilancio annuale, sia della Facoltà in generale che della Biblioteca in particolare, deve essere previamente approvato e, alla fine dell'anno amministrativo, ratificato dal Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'Art. 19. f.

#### **Art. 90**

- a. Gli studenti contribuiscono alle spese della Facoltà in equa misura, da stabilirsi nel Regolamento su determinazione del Consiglio di Facoltà a norma dell'Art. 19. f.
- b. Nella determinazione si terranno presenti le norme vigenti in altre simili Facoltà e la condizione comune degli studenti.

#### **Art. 91**

La Facoltà provvede con l'esonero delle tasse, affinché per ragione di esse non venga precluso il conseguimento dei gradi accademici a quegli studenti che, per le doti intellettuali di cui siano forniti, diano speranza di riuscire un giorno molto utili alla Chiesa.

#### **Art. 92**

- a. Alle autorità, ai docenti, agli ufficiali e al personale ausiliario sono corrisposti dalla Conferenza Episcopale Sarda, tramite l'amministrazione economica della Facoltà, congrui onorari, stipendi, ecc., tenendo presenti le legittime consuetudini vigenti negli altri simili atenei ecclesiastici e le prescrizioni della legislazione italiana.
- b. La Conferenza Episcopale Sarda provvede pure alle spese generali della Facoltà, alle spese per la biblioteca, per le attrezzature e per le attività culturali. A tali necessità vengono devoluti anche i proventi delle tasse degli studenti.